

(N. 450)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MURMURA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GENNAIO 1969

Accollo ai fondi della legge 28 marzo 1968, n. 437, recante provvedimenti straordinari per la Calabria, del contributo posto a carico dei Comuni calabresi dalla legge 21 aprile 1962, n. 181, per la sistemazione, l'ammmodernamento e la costruzione di strade comunali

ONOREVOLI SENATORI. — Il farraginoso sistema posto in atto dalla legge 181 del 1962, in ordine agli oneri dei Comuni per le opere finanziate con la suddetta legge, ha fatto in modo che gli Enti locali calabresi, anche per l'assoluta carenza di cespiti delegabili, siano e rimangano in condizione di non poter utilizzare i benefici, ad essi provvidamente concessi dal Ministero dei lavori pubblici, onde condurre in porto alcune infrastrutture civili d'innegabile valore e di estrema utilità.

Si calcola, infatti, che circa un miliardo e cinquecento milioni siano fermi nella sola Regione calabrese per l'impossibilità dei Comuni, che dovrebbero, attesa la straordinarietà della spesa (venti per cento del-

l'intero, progettazione e direzione dei lavori), contrarre prestiti a copertura del disavanzo finanziario, come tale non assistibile da alcuna partecipazione statale o da questa surrogabile.

Il sottoscritto, ha pertanto, valutato la opportunità di porre gli oneri suddetti (circa 350 milioni) a carico della legge 28 marzo 1968, n. 437, che presenta circa un miliardo di disponibilità sui soli interessi dei fondi non utilizzati nel precedente esercizio finanziario.

L'insieme di tali considerazioni, estremamente obiettive e non contestabili, neanche sul piano della copertura finanziaria, dà al proponente la fiducia del benevolo accoglimento del Senato al suo disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

Gli oneri previsti dall'articolo 4 della legge 21 aprile 1962, n. 181, fanno carico ai fondi della legge 28 marzo 1968, n. 437, relativamente ai Comuni calabresi che dimostrino, con certificato della Prefettura competente, l'impossibilità di contrarre il mutuo a copertura della relativa spesa.

Art. 2.

Alla relativa spesa il Comitato di coordinamento farà fronte con gli interessi maturati alla data odierna sui fondi per il trascorso esercizio finanziario e non utilizzati.